m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000310.02-11-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

DECRETO DIRETTORIALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;
VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021;
VISTI i D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109 recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2025, n. 470, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2026 e il triennio 2026-2028", ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2026;

Firmato digitalmente in data 30/10/2026 alle ore 18:30

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra è cessato in data 31 luglio 2026, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Luca Proietti, e che, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di interpello prot. 155732 del 21.07.2026, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche risulta vacante;
VISTO l'articolo 17, comma 3, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, come aggiornato da ultimo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, che prevede che "in caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale";
CONSIDERATO che il dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche è attualmente l'Avv. Pietro Cucumile e che, pertanto, spettano a quest'ultimo le funzioni vicarie di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;
VISTO il decreto direttoriale Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche prot. 132 del 30.5.2026 con il quale sono attribuite le funzioni vicarie del Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 all'avv. Pietro Cucumile, dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, incaricato della Direzione della Divisione III "Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti, sull'attività dei consorzi e tracciabilità" della citata Direzione Generale;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;
VISTA la determinazione AgID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e relativi allegati;
VISTA la determinazione AgID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni;
VISTE le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022 e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;
VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti**;**
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO l'articolo 7, comma 8, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026, fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che consente, fino al 15 settembre 2026, l'utilizzo in via alternativa del formulario in formato cartaceo;
VISTO l'articolo 15, comma 3, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che a decorrere dal 13 febbraio 2026 gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, fatto salvo il differimento del regime sanzionatorio disposto dall'articolo 258, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
VISTO il decreto Direzione Generale Economia Circolare n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 2023;
VISTO l'articolo 21, comma 1, del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera f) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

VISTA la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e in particolare le disposizioni che, fino al 15 settembre 2026, consentono l'emissione del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo in alternativa al formato digitale e che differiscono l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari, ai sensi dell'articolo 258, comma 10-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**;**

CONSIDERATO che la documentazione contenuta nel presente decreto è stata elaborata e condivisa dal gruppo di lavoro della Direzione competente, al quale partecipa l'Albo nazionale gestori ambientali con funzioni di supporto tecnico operativo ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n.59 del 2023 attuando, al contempo, la previsione dell'articolo 21, comma 1 del citato DM n.59 del 2023;

D E C R E T A

Articolo 1

(Manuali a supporto degli operatori e degli utenti)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 sono approvati i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 - *Manuale per la configurazione dell'App RENTRI FIR Digitale*
- Allegato 2 - *Manuale per la gestione del FIR digitale tramite l'App RENTRI FIR Digitale da parte del produttore*
- Allegato 3 - *Manuale per la gestione del FIR digitale tramite l'App RENTRI FIR Digitale da parte del trasportatore*
- Allegato 4 – *Manuale per la gestione del FIR digitale tramite l'App RENTRI FIR Digitale da parte dell'impianto di trattamento dei rifiuti*

Articolo 2

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e, contestualmente, sul portale del RENTRI www.rentri.gov.it.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Gli aggiornamenti relativi ai manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI e hanno immediata efficacia.

IL VICARIO

Avv. Pietro Cucumile

(art.17 del DPCM 29 luglio 2021, n.128)

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)